

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO EX
ART. 47 D.LGS.VO 14 MARZO 2013, n. 33.**

Articolo 1

L'articolo 47 del decreto legislativo 33/2013 individua sanzioni per alcuni casi specifici di violazione degli obblighi di trasparenza. Il comma 1 del suddetto articolo riguarda il mancato o incompleto assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 14 mentre il comma 2 del medesimo articolo tratta delle inadempienze relative agli obblighi dettati dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo in oggetto.

Nell'ipotesi in cui il Responsabile della trasparenza non riceva i dati che i soggetti sono tenuti a comunicare per la pubblicazione, ovvero nel caso in cui il Responsabile della pubblicazione non abbia proceduto a pubblicare i dati e le informazioni di cui agli articoli 14 e 22 del D.Lgs.vo 33/2013, si provvederà a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione l'inadempimento rilevato e l'eventuale successivo adempimento.

Articolo 2

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva da parte del titolare dell'incarico di componente dell'organo politico, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, comporta, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D.Lgs.vo 33/2013, una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro che sarà irrogata dall'Autorità Portuale quale autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione, che sarà irrogata dall'Autorità Portuale quale autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'avvio del procedimento per la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 14 e 22 del decreto legislativo 33/2013, può nascere anche da segnalazione effettuata dall'ANAC (ex Civit), così come previsto dall'art. 45 della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza.

Articolo 3

La competenza sanzionatoria di cui al precedente art. 2 è del Responsabile per la trasparenza dell'Autorità Portuale, dott.ssa Antonella Scandone, cui spetta l'espletamento della relativa istruttoria. La stessa, nell'ipotesi di violazione degli specifici obblighi, redigerà il Processo verbale di contestazione e provvederà ad effettuare la comunicazione al Segretario Generale, cui compete la decisione sulla sanzione da comminare e la successiva notifica al contravventore.

Articolo 4

Entro trenta giorni dal ricevimento del processo verbale di contestazione il responsabile della violazione potrà far pervenire al Responsabile per la trasparenza scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

La presentazione di scritti difensivi ha effetto sospensivo dei termini per il pagamento della sanzione.

Articolo 5

Entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale di contestazione è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/91 (doppio del minimo o, se più favorevole, un terzo del massimo), nell'apposito capitolo dell'Autorità Portuale " E.1.2.5. – Entrate non classificabili in altre voci".

Articolo 6

Il Responsabile della trasparenza curerà la raccolta dei processi verbali di contestazione di cui all'art. 2, verificherà l'avvenuto pagamento in misura ridotta o tratterà l'eventuale presentazione degli scritti difensivi o, comunque, quanto previsto al precedente art. 4.

Lo stesso Responsabile provvederà alla pubblicazione del procedimento sanzionatorio nel sito internet dell'Autorità Portuale – Sez. trasparenza.

Articolo 7

Al termine del procedimento, qualora, non venisse effettuato il pagamento in misura ridotta, ma venissero presentati scritti difensivi da parte del contravventore, il Responsabile della trasparenza provvederà a predisporre una ordinanza – ingiunzione (successivo articolo 9) da notificare allo stesso per il pagamento entro 15 giorni, ovvero una ordinanza di archiviazione nell'ipotesi in cui dovessero considerarsi validi i motivi del mancato pagamento.

Articolo 8

Nell'ipotesi in cui non venissero presentati scritti difensivi (ex art. 4) e non venisse effettuato il pagamento in misura ridotta (ex art. 5), oppure nel caso in cui non venisse pagata la sanzione comminata con l'ordinanza ingiunzione (ex art. 7), l'Autorità Portuale provvederà a trasmettere tutti gli atti alla locale Prefettura per il prosieguo della pratica ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. 571/1982.


Articolo 9

Il soggetto a cui compete la decisione sulla sanzione da comminare è il Segretario Generale dell'Autorità Portuale.


Articolo 10

Nell'ipotesi in cui il Responsabile della trasparenza non abbia provveduto a pubblicare i dati e le informazioni di cui agli articoli 14 e 22 del D.Lgs.vo 33/2013, il procedimento di cui agli articoli precedenti, sarà espletato a cura della dott.ssa Caterina Montebello, funzionario responsabile dell'ufficio Legale, gare e contratti dell'Autorità Portuale, mentre il soggetto cui compete la decisione della sanzione da comminare rimane il Segretario Generale (ex art. 9).

Il Presidente
Ing. Vincenzo Cannatella



ll
mm



**AUTORITÀ
PORTUALE
DI PALERMO**

Porti di Palermo
e Termini Imerese

DECRETO N. 130 DEL 12.12.2014

Il sottoscritto Ing. Vincenzo Cannatella, Presidente dell'Autorità Portuale di Palermo,

- Visto il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 recante disposizioni per il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Visto il decreto n. 87 del 20/1/2014 con il quale si è proceduto alla nomina del Responsabile della Trasparenza nella persona della dott.ssa Antonella Scandone, Funzionario Quadro preposto agli Affari Generali, al Personale ed all'Ufficio Sistemi Informatici;
- Considerato che l'art. 14 del D.Lgs.vo 14.3.2013, n. 33, come da specifica espressione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede l'obbligo per i componenti degli organi di indirizzo politico (tra cui il Comitato Portuale di cui all'art. 9 della Legge 84/94) di fornire una serie di dati da pubblicare nel sito dell'Autorità Portuale – Sezione Trasparenza, tra i quali quelli reddituali e patrimoniali degli stessi;
- Considerato che l'articolo 22 del del D.Lgs.vo 14.3.2013, n. 33 prevede l'obbligo di pubblicare i dati relativi ai bilanci societari ed ai compensi degli amministratori di società partecipate, indicando, altresì, che la mancata o incompleta pubblicazione dei suddetti dati, comporta il divieto di erogazione di somme a qualsiasi titolo da parte dell'amministrazione interessata;
- Considerato che l'art. 47, comma 2, del D.Lgs.vo 14.3.2013, n.33 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 500 a 10.000 a carico dei soggetti che non forniscano le informazioni e i dati di cui agli articoli 14 e 22 dello stesso D.Lgs.vo ;
- Considerato che, così come indicato nella delibera dell'ANAC n. 66/13 del 31/7/2013, è necessario disciplinare il procedimento sanzionatorio a carico di quei componenti che non trasmettano i dati di cui all'art. 14 del D.Lgs.vo 33/2013, individuando i soggetti a cui attribuire le funzioni istruttorie e quelle relative all'irrogazione delle sanzioni;
- Vista la legge 8494 e successive modificazioni;
- Visto il decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 308 del 4/7/2014, in virtù dei poteri da esso conferitigli;

DECRETA

L'approvazione del “Regolamento di disciplina del procedimento sanzionatorio ex art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33”.

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Cannatella)

18

110.